

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- VISTA** la classificazione degli atti e della documentazione del Consiglio SNPA c.d. Tassonomia di Sistema di cui alla delibera n. 206/2023 del 18 aprile 2023;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA vi è la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia della attività e dei dati derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della legge n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la delibera n. 143/2021 del 28 settembre 2021 recante la procedura per l'adozione dei pareri del Consiglio ex art. 12, comma 4, D.P.R. n. 357/1997;

- VISTA** la nota prot. 0123908 del 27 luglio 2023 con la quale, a seguito del parere del Consiglio SNPA di cui alla delibera n. 215 del 21 luglio 2023, la Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha chiesto alla Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Lazio, di integrare il documento di valutazione del rischio per l'autorizzazione all'immissione, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.P.R. n. 357/97, della specie Trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) nei corsi d'acqua del Lazio;
- VISTE** le integrazioni inviate dalla Regione Lazio e la conseguente nuova richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta con nota del Ministero prot. n. 0186001 del 16 novembre 2023;
- CONSIDERATO** che la tutta la documentazione è stata esaminata dall'ISPRA e dalla Rete Tematica 25-2 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamate;
- VISTO** l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;
- VISTO** il documento predisposto dall'ISPRA sentita la RR TEM 25-2 "Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente dello Studio del rischio relativo alla "Proposta di immissione in natura della specie non autoctona di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Lazio per il triennio 2024-2026", che riporta le raccomandazioni ai fini dell'autorizzazione richiesta;
- CONSIDERATO** che la documentazione fornita dall'istante riporta i dati essenziali per effettuare la valutazione richiesta;
- RITENUTO** di adottare il predetto documento.

DELIBERA

1. di approvare il documento "Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente dello Studio del rischio relativo alla "Proposta

di immissione in natura della specie non autoctona di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Lazio per il triennio 2024-2026”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art.12, comma 4 del D.P.R. n. 357/1997 e dell’art.13, comma 2, l. n.132/2016;

2. di ritenere necessarie le raccomandazioni riportate nel predetto documento ai fini dell’autorizzazione richiesta per il programma di immissioni per il periodo 2024-2026;
3. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
4. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snambiente.it;
5. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 28 dicembre 2023

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica da parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente dello Studio del rischio relativo alla "Proposta di immissione in natura della specie non autoctona di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*): Richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 avanzata dalla Regione Lazio per il triennio 2024-2026.

In riferimento alla documentazione relativa all'integrazione dei dati richiesti in merito all' immissione in natura di trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) avanzata dalla Regione Lazio, pervenuta con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) prot. 0186001 del 16 novembre 2023, esaminata dall'ISPRA e dalla RRTEM- 25-2, si riporta di seguito la valutazione di competenza circa la documentazione trasmessa.

In merito al punto D4, al contrario di quanto affermato nelle integrazioni fornite, numerosi campi gara ricadono all'interno di tratti ove si prevedono anche immissioni a sostegno della pesca sportiva (Rapido 1, Melfa1, Melfa 2, Aniene 1, Liri 1, Salto 1, Velino 2, Velino 3).

In merito al punto H1, fermo restando che la norma impone che le immissioni non arrechino alcun pregiudizio ad habitat e specie autoctone (non solo di interesse conservazionistico), si concorda con l'affermazione che la sola presenza di specie di interesse comunitario non possa essere considerato elemento per escludere le possibili immissioni; conseguentemente sono stati richiesti dati quali-quantitativi delle popolazioni delle specie di interesse conservazionistico eventualmente presenti nei tratti di immissione in modo da poter valutare lo status di tali popolazioni e l'eventuale impatto che le immissioni di trota iridea (nei quantitativi richiesti) possano arrecare su di esse.

Laddove non siano disponibili dati sulla presenza di specie di interesse conservazionistico si ribadisce la richiesta di effettuare opportuni campionamenti prima di procedere alle semine.

Nel caso di manifestazioni agonistiche si ritiene accettabile la densità soglia individuata in 10 g/ m² per ogni manifestazione per un massimo di 2 manifestazioni all'anno in ciascun tratto; in alternativa possono essere organizzate un numero maggiore di manifestazioni agonistiche purché non si superino densità di immissione pari a 20 g/m² annui per campo gara. Si richiede inoltre, che oltre al trattenimento degli esemplari di trota iridea catturati nel corso dell'evento, il tratto in questione sia lasciato fruibile ai pescatori sportivi successivamente alla gara.

Per quanto riguarda i tratti individuati per le manifestazioni agonistiche in cui è presente il barbo tiberino e/o barbo del fucino (Melfa 2 e Mollarino), pur tenendo in considerazione che il barbo tiberino nelle acque a salmonidi è considerata "specie di accompagnamento" e che il suo areale di elezione si trova più a valle, in tratti di alta pianura e collinari, la presenza di popolazioni strutturate di una specie recentemente valutata a rischio di estinzione (EN) deve essere tutelata, pertanto **si ritiene necessaria l'esclusione di questi due tratti dal programma di immissione.** Per il tratto Melfa 2 destinato alle semine per la pesca sportiva in cui è presente il barbo tiberino **si richiede che la densità di semina non superi i 2 g/m² annui.**

Si richiede di escludere dal programma di immissione a sostegno della pesca sportiva i tratti Rapido 2 e Gari che rientrano pienamente nell'areale di elezione del Barbo tiberino e in cui la specie risulta presente. Nel tratto denominato Gari è stata anche accertata la presenza di *Cobitis zanandreae* (CR - Bellucci et al., 2021).

Per quanto concerne le densità di immissione per gli altri tratti a sostegno della pesca sportiva, si concorda con il metodo adottato per il calcolo delle densità di semina, tuttavia **si richiede di non superare in ogni caso**

una densità di semina massima pari a 5 g/m² annui per ciascun tratto interessato nei casi in cui questa dovesse risultare superiore a tale soglia.

Si prende atto come la Regione non sia in grado di ricostruire le immissioni avvenute in passato spesso con materiale di dubbia appartenenza genetica; a tal proposito, e così come già evidenziato nel precedente parere, anche al fine di poter rilevare eventuali impatti negativi delle attività di immissione, si richiede la sistematica raccolta e trasmissione in una relazione dettagliata annuale da inviare al MASE, dei dati relativi a: i) i quantitativi seminati per ogni evento agonistico o per il supporto alla pesca sportiva per ogni tratto di immissione; ii) i periodi di immissione; iii) i quantitativi di esemplari prelevati (per ogni evento agonistico e a fine stagione, per la pesca sportiva - desunte dai tesserini segna catture consegnati ai pescatori sportivi); iv) i risultati dei monitoraggi effettuati inclusi quelli quali-quantitativi per il rilevamento della eventuale presenza di specie di interesse comunitario.

Si ribadisce nuovamente l'importanza che i monitoraggi oltre alle specie ittiche, riguardino anche le comunità di anfibi e macroinvertebrati al fine di rilevare la presenza di specie di interesse conservazionistico. I dati relativi a questi monitoraggi dovranno essere disponibili già alla fine della prima annualità e inseriti nella relazione riepilogativa sulle attività svolte da inviare al MASE.

Considerando le immissioni di trote alloctone funzionali al recupero della trota autoctona, si ribadisce la necessità che venga presentato un piano operativo di recupero di *Salmo ghigii* entro la fine del 2024 che definisca nel dettaglio gli investimenti, gli obiettivi, le azioni programmate e le aree di interesse.

In conclusione, viste le integrazioni fornite, si ritiene tecnicamente accettabile il rilascio di esemplari adulti (pronta pesca) monosesso (tutte femmine) sterili di trota iridea, con una percentuale di triploidia non inferiore al 95% certificata dall'allevatore, unicamente nei tratti di fiume e con le densità indicati nelle seguenti tabelle:

Tratti individuati per gli eventi agonistici

Corso d'acqua	Nome tratto	Lunghezza tratto [m]	Densità di immissione massima annua = 20g/m ² salvo diversa indicazione.
Rio Centocelle	Centocelle	733,9	Si richiede l'esecuzione di un monitoraggio pre-semina che accerti l'assenza di specie di interesse conservazionistico EN e CR. Nel caso siano rilevate popolazioni di tali specie si richiede l'esclusione del campo gara dal programma di immissioni.
Fiume Fibreno	Fibreno	594,2	
Fiume Liri	Liri 1	962,8	
Fiume Liri	Liri 2	478,4	
Fiume Melfa	Melfa 1	562,2	
Fiume Rapido	Rapido	4687,0	
Fiume Salto	Salto	6076,9	
Fiume Turano	Turano	649,7	
Fiume Velino	Velino 3	1437,1	
Fiume Aniene	Aniene 1	1888,0	Vista la presenza di <i>Lampetra planeri</i> (VU - segnalata dal progetto MONSIEUR) e la continuità con i campi gara Aniene 2 e Aniene 3 subito a valle si richiede una densità massima di immissione di iridea pari a 15 g/mq annui
Fiume Aniene	Aniene 2	1847,3	Vista la presenza di <i>Lampetra planeri</i> (VU - segnalata dal progetto MONSIEUR) e la continuità con i campi gara Aniene 1 e Aniene 3 a monte e a valle si richiede una densità

			massima di immissione di iridea pari a 15 g/mq annui
Fiume Aniene	Aniene 3	1762,0	Vista la presenza di <i>Lampetra planeri</i> (VU - segnalata dal progetto MONSIEUR) e la continuità con i campi gara Aniene 1 e Aniene 2 subito a monte si richiede una densità massima di immissione di iridea pari a 15 g/mq annui
Fosso Timone	Timone	6158,9	

Tratti individuati per la pesca sportiva

Corso d'acqua	Nome tratto	Lunghezza tratto [m]	Densità di immissione annua definita in base al metodo di calcolo proposto (massima = 5 g/m ²) salvo diversa indicazione
Fiume Aniene	Fiume Aniene 2	6475,1	
Fiume Aniene	Fiume Aniene 3	7327,1	
Fiume Aniene	Fiume Aniene 4	3550,5	
Fiume Melfa	Fiume Melfa 1	2615,2	Considerata la sovrapposizione con il campo gara Melfa 1, si richiede di effettuare le semine solo nella porzione di tratto a valle della barriera invalicabile identificata con FID 20 nello shapefile trasmesso.
Fiume Melfa	Fiume Melfa 2	3440,8	Densità massima di semina di 2 g/m ² all'anno, indipendentemente dal risultato del calcolo per la determinazione della densità di semina, per la presenza del Barbo tiberino (EN).
Fiume Turano	Fiume Turano	29603,6	
Fiume Velino	Fiume Velino 1	4198,6	

Per maggiore chiarezza si riportano i **tratti da escludere dal programma di immissione e la relativa motivazione:**

Corso d'acqua	Nome tratto campo gara	Lunghezza tratto [m]	Motivazione
Fiume Melfa	Melfa 2	1882,8	Presenza di Barbo tiberino (EN) e sovrapposizione con tratto a pesca sportiva Melfa 2.
Fiume Mollarino	Mollarino	595,1	Presenza di Barbo tiberino (EN)
Rio di Petescia	Petescia	1476,7	Presenza di Ghiozzo di ruscello (EN)
Fiume Velino	Velino 2	1511,2	Sovrapposizione con il tratto a pesca sportiva Velino 1
Fiume Corese	Corese	1568,4	Presenza di Ghiozzo di ruscello (EN), Barbo tiberino (EN), Cavedano etrusco (CR) (dai dati del progetto MONSIEUR)
Corso d'acqua	Nome tratto pesca sportiva	Lunghezza tratto [m]	Motivazione
Fiume Aniene	F. Aniene 1	12030,9	Sovrapposizione con i campi gara Aniene 1, Aniene 2 e Aniene 3
Fiume Liri	Fiume Liri 1	3882,8	Sovrapposizione con i campi gara Liri 1 e Liri 2
Fiume Rapido	Fiume Rapido 1	7359,6	Sovrapposizione con il campo gara Rapido
Fiume Rapido	Fiume Rapido 2	5593,9	Presenza del Barbo tiberino/barbo del fucino (EN) in areale di elezione e possibile presenza di <i>Cobitis zanandreae</i> (CR - presente nel tratto a

			valle in continuità), accertato nel tratto a valle.
Fiume Gari	Fiume Gari	15003,2	Presenza di Cobite del Volturno (CR - Bellucci et al., 2021).
Fiume Salto	Fiume Salto 1	11061,0	Sovrapposizione con il campo gara Salto.
Fiume Velino	Fiume Velino 2	8259,7	Sovrapposizione con il campo gara Velino 3

Salvo diverse indicazioni fornite nella presente, rimangono valide tutte quelle contenute nel precedente parere (Delibera n. 215/2023 del 21 luglio 2023).